

me di ministerialità nella Chiesa». Così scrive il teologo Bruno Forte (5), ricordando che, avendo il Concilio Vaticano II posto il capitolo sul popolo di Dio prima di quelli sulla gerarchia e sul laicato, la vita secondo lo spirito, condizione del cristiano, viene prima di ogni articolazione e varietà di essa, ed unisce i battezzati tra di loro, nell'atto stesso in cui li fa diversi dal mondo.

2. L'attuale disciplina delle associazioni di fedeli

Il Concilio Vaticano II (cf. AA 19) ha riaffermato vigorosamente la libertà di associazione nella Chiesa e ha così superato le precedenti limitazioni. Per il Concilio comunque la libertà di associazione non si raccorda al processo di democratizzazione propri delle società civili, ma è « un vero *jus nativum* dei fedeli, che scaturisce dalla condizione ontologico-sacramentale in virtù della quale ciascun battezzato, membro del popolo di Dio, è soggetto di diritti fondamentali inalienabili » (6). Il nuovo CJC per la Chiesa latina, ha tradotto in norme precise la libertà di associazione di tutti i fedeli, non solo dei laici (cf. canoni 215, 216, 298, 307 par. 1).

Ovviamente, come per l'esercizio di ogni altro diritto, anche i fedeli che si associano *devono tener conto del bene comune della Chiesa*, dei diritti altrui e dei propri doveri nei confronti degli altri; e spetta all'autorità ecclesiastica *regolare l'esercizio del diritto di associazione in vista del bene comune* (c. 223).

Noti teologi e canonisti *considerano la libertà di associazione ribadita dal Concilio, e regolata dal nuovo codice, in relazione ai carismi*, cioè a quelle grazie speciali che lo Spirito dona a fedeli di ogni ordine, per renderli adatti e pronti — come dice LG 12 — ad assumersi varie opere ed uffici, utili al rinnovamento e alla maggiore espansione della Chiesa. Crediamo perciò che si deve consentire all'affermazione di Aymans (7), che la libertà di associazione non significa tanto rivendicare uno spazio di autonomia dei fedeli rispetto all'autorità della Chiesa, ma piuttosto *mettere a disposizione dei cristiani tutte le possibili forme per partecipare all'unica missione della Chiesa*: in altre parole, affermare i diritti fondamentali dei fedeli nella Chiesa — nella quale è essenziale la cooperazione tra gerarchia e fedeli tutti — significa *dare spazio ai carismi e alle doti di ciascuno*. E così crediamo si debba aderire anche a quanto afferma il Beyer: « Considerando l'unione di chierici, laici ed anche religiosi in una stessa associazione (il nuovo codice) consente che

questi tipi di associazione siano il primo luogo canonico che permetterà ai carismi collettivi di esprimersi e di collocarsi » (8).

Diamo per conosciute tutte le norme del nuovo codice che regolano le associazioni di fedeli: ci limitiamo qui a ricordare quelle che hanno rilievo per il tema che stiamo trattando.

a) Il codice distingue tra *associazioni private e associazioni pubbliche*. Le prime sono quelle che vengono costituite dalla iniziativa esclusiva di coloro che intendono associarsi, ed acquistano *per ciò solo* piena consistenza giuridica nella Chiesa; le seconde sono quelle che vengono costituite soltanto con decreto dell'autorità ecclesiastica. La distinzione riguarda anche il regime interno e le relazioni con l'autorità ecclesiastica: le associazioni private sono dirette dai fedeli che le hanno costituite, senza che normalmente intervenga l'autorità (cf. can. 321 e 324 par. 1), salvo che questa deve vigilare sull'integrità della fede e dei costumi e prevenire gli abusi disciplinari. Le associazioni pubbliche intraprendono le iniziative che sono conformi alla loro indole, sono dirette a norma degli statuti, ma sono soggette a quella che il codice chiama alta direzione dell'autorità ecclesiastica.

Le associazioni private possono chiedere, rimanendo tali, di avere un rapporto più penetrante con l'autorità ecclesiastica (9):

- La *recognitio* che significa esame o ritocco degli statuti da parte dell'autorità (è un semplice atto dell'intelletto) (cf. can. 299 par. 3);
- La *agnitio* o riconoscimento dell'associazione: è un atto della potestà ecclesiastica, almeno di magistero; ma non è causa dell'esistenza dell'associazione, soltanto può contribuire ad una maggiore efficacia ecclesiale della sua azione (cf. can. 299 par. 3);
- La *adprobatio*, o l'approvazione degli statuti: essa è una agnitio piena, è un atto magisteriale che impegna l'autorità. Le associazioni così approvate possono chiedere l'attribuzione della personalità giuridica privata (cf. can. 322).

Nelle associazioni pubbliche la relazione con l'autorità ecclesiastica è comunque più stretta, perché si considera che i loro fini possano essere raggiunti solo in un regime di più forte adesione alle direttive della gerarchia.

(5) B. Forte, *Associazioni, movimenti e missione nella Chiesa locale*, in « Il Regno/documenti » n. 1/1983, p. 33.

(6) A. Vallini, *Diritto di associazione e vita consacrata*, Roma 1975, p. 76.

(7) W. Aymans, *I diritti fondamentali del cristiano nella Chiesa e nella società* (Atti del IV congresso internazionale di diritto canonico), edito a Fribourg, Freiburg e Milano nel 1981, pp. 185-202.

(8) J. Beyer, *Dal Concilio al codice*, Bologna 1983, p. 77.

(9) Sulla distinzione fra *recognitio*, *agnitio*, *adprobatio*, cf. A. Gutierrez in « *Commentarium pro religiosis* » n. 3/1983, pp. 256-57.